COMUNE DI OZEGNA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 27-07-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) 2026/2029 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta Pubblica di Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Pozzo Federico	**Sindaco**	**Presente**
BARTOLI Sergio	**Consigliere**	**Presente**
CARPINO Adriano	**Consigliere**	**Presente**
GRAZIANO Giovanni Agostino	**Presidente CC**	**Presente**
VITTONE Luca	**Consigliere**	**Presente**
TARABOLINO Riccardo	**Consigliere**	**Presente**
GUGLIELMETTI Marta	**Consigliere**	**Assente**
AGOSTINI Monica	**Consigliere**	**Presente**
BARTOLI Rosella	**Consigliere**	**Presente**
BORDONE Maurizio	**Consigliere**	**Presente**
GALLO-LASSERE Lara	**Consigliere**	**Presente**

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CASTINO Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRAZIANO Giovanni Agostino nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) 2026/2029 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la deliberazione n 397/2025/R/RIF del 06/08/2025 con la quale si approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Dato atto che la procedura di approvazione del PEF prevede:

- la predisposizione, da parte dei gestori, del Piano Economico Finanziario e la trasmissione all'Ente Territorialmente Competente dello stesso, secondo quanto definito dal metodo regolatorio pro tempore in vigore;
- la procedura di validazione;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito da ARERA come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che il Comune di Ozegna non è l'Ente Territorialmente Competente;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…";

Ritenuto di confermare la scelta per lo Schema 1+ Standard di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Considerato che il Comune di Ozegna ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2026;

Dato atto che il comune di Ozegna ha ricevuto da parte dell'Ente Territoriale Competente Consorzio Canavesano Ambiente i costi del PEF 2026-2029 deliberati dall'Assemblea Consortile nella 24/06/2026;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario pluriennale del servizio rifiuti (PEF 2026-2029), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-3, viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- a partire dal 2026, il termine ordinario per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI è spostato in modo strutturale dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno come da modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 art. 1 comma 677;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- Con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha Avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24:
- a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR3a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
- la componente $UR3a$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."
- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto $UR3$, alimentato dalla componente perequativa $UR3a$;
- il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto per l'anno 2026 agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.796,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.
- il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta per l'anno 2026 erogato nel primo avviso di pagamento nell'anno 2027.
- l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante sistema di Interscambio IIS, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;

b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:
- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati *nell'allegato "C"* alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate *nell'allegato "C"* della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di confermare la suddivisione dei costi fissi e variabili descritta nel Piano Finanziario *allegato "A",* distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche, come formalizzato attraverso la presa d'atto;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

Vista la relazione di accompagnamento del piano finanziario per l'anno 2026, *allegati "B" e "B1"*, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all' *Allegato "C"* della presente deliberazione;

Valutata inoltre la necessità di conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento delle imposte tramite una suddivisione in rate dei versamenti annuali della Tari con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento della tassa rifiuti, al fine di tutelare le esigenze di liquidità dell'ente e di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Valutata la necessità di applicare lo sconto del 25% (Bonus Sociale) sulla Tari destinato alle famiglie che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, da calcolare al netto di eventuali agevolazioni già riconosciute dai Comuni. Il termine ordinario per l'attribuzione del bonus è fissato al 30 giugno.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
- prima rata: 31/08/2026
- seconda rata: 31/10/2026
- terza rata: 31/12/2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2026;

Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3 pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno;

Di dare atto che, come previsto dal Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr) deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com si dovrà applicare nella prima rata di Tari 2026 la riduzione del 25% spettante per l'anno 2025 della tariffa per le utenze domestiche, limitatamente all'abitazione di residenza, ove risiedono nuclei familiari con ISEE ordinario complessivo inferiore o uguale a € 9.530,00 (bonus sociale);

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, per quanto concerne il presente atto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i.;

La votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato:
Presenti: n. 10 - Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 10 - Astenuti: n. 0 - Voti contrari: n. 0
Visto l'esito della votazione:

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Provvedimento.

Di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026/2029 predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dall'Assemblea consortile nella seduta del 24/06/2026, della relazione descrittiva del CCA, che al suo interno richiama come *allegati "B" e "B1"* la relazione di accompagnamento del soggetto Gestore, che vengono allegati al presente atto e ne diventano parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti 2026/2029 del Comune di Ozegna, elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alle deliberazioni ARERA, che espone i seguenti importi complessivi:

Anno	Totale	Costi Variabili	Costi Fissi
2026	€ 240.290	€ 171.125	€ 69.165
2027	€ 240.732	€ 170.006	€ 70.725
2028	€ 248.750	€ 170.006	€ 78.744

2029 € 248.276 € 170.006 € 78.270

Di confermare la suddivisione dei costi fissi e variabili descritta nel Piano Finanziario *Allegato "A"* al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche, come formalizzato attraverso la presente presa d'atto.

Di approvare la relazione accompagnatoria al calcolo delle Tariffe *Allegati "B"* e "B1" che, allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 nei valori riportati *nell'Allegato "C"* che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di confermare che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:

-superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante

-superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti;

-superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, superiore a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti; Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di mantenere per l'anno 2026 le seguenti riduzioni delle tariffe TARI, a vantaggio delle categorie che dovranno sostenere i maggiori aumenti della tassa: riduzione del 40% per le utenze che ricadono nelle categorie 16, 17, 20;

-di mantenere, ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale della Tassa Rifiuti, la riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze domestiche che praticano un sistema di autocompostaggio o compostaggio domestico, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati sull'apposito regolamento.

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%.

Di applicare nella prima rata la riduzione del 25% della tariffa per le utenze domestiche, limitatamente all'abitazione di residenza, ove risiedono nuclei familiari con ISEE (messo a

disposizione dal sistema di Interscambio sgate riferite all'anno 2025) per i redditi complessivo inferiore o uguale a € 9.530,00 (bonus sociale).

Di dare atto, inoltre, che per l'anno 2026 sono applicate le disposizioni inerenti le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3,a pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno.

Di stabilire che le rate degli avvisi di pagamento della TARI 2026 vengano così ripartite a copertura dell'incasso del 100%
- prima rata: 31/08/2026
- seconda rata: 31/10/2026
- terza rata: 31/12/2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2026.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Con successiva votazione palese, avente il seguente risultato:
Presenti: n. 10 - Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 10 - Astenuti: n. 0 - Voti contrari: n. 0
Visto l'esito della votazione:

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

La seduta ha avuto termine alle ore 20:54.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
In originali firmati.

IL Presidente del Consiglio Comunale
F.to GRAZIANO Giovanni Agostino

IL Segretario Comunale
F.to CASTINO Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione nr. 33 è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31-07-2026 al 15-08-2026 , come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267/2000 e s.m.i.

Reg. Pubblicazione numero 273

Ozegna, lì 31-07-2026

IL Segretario Comunale
F.to CASTINO Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 27-07-2026 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

  art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Ozegna, lì 31-07-2026

IL Segretario Comunale
F.to Andrea CASTINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ozegna, lì 31-07-2026

IL Segretario Comunale
(CASTINO Andrea)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geranio Daniela in qualità di Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole. Ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 14-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Daniela Geranio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Geranio Daniela in qualità di Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole. Ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 14-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Daniela Geranio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Geranio Daniela in qualità di Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere Favorevole. Ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 14-07-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Daniela Geranio

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,57486	**0,48288**	0,600	469,58073	0,32575	**91,77955**
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,57486	**0,56336**	1,400	469,58073	0,32575	**214,15229**
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,57486	**0,62085**	1,800	469,58073	0,32575	**275,33866**
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,57486	**0,66684**	2,200	469,58073	0,32575	**336,52503**
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,57486	**0,71283**	2,900	469,58073	0,32575	**443,60118**
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,57486	**0,74732**	3,400	469,58073	0,32575	**520,08414**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,510	0,66204	**0,33764**	4,200	0,29820	**1,25244**
102-Campeggi, distributori carburanti	0,800	0,66204	**0,52963**	6,550	0,29820	**1,95321**
103-Stabilimenti balneari	0,380	0,66204	**0,25158**	3,110	0,29820	**0,92740**
104-Esposizioni, autosaloni	0,430	0,66204	**0,28468**	3,550	0,29820	**1,05861**
105-Alberghi con ristorante	1,070	0,66204	**0,70838**	8,790	0,29820	**2,62118**
106-Alberghi senza ristorante	0,800	0,66204	**0,52963**	7,490	0,29820	**2,23352**
107-Case di cura e riposo	1,000	0,66204	**0,66204**	8,190	0,29820	**2,44226**
108-Uffici, agenzie	1,130	0,66204	**0,74811**	9,300	0,29820	**2,77326**
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,550	0,66204	**0,36412**	4,500	0,29820	**1,34190**
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	0,66204	**0,73486**	9,120	0,29820	**2,71958**
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	0,66204	**1,00630**	12,450	0,29820	**3,71259**
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,040	0,66204	**0,68852**	8,500	0,29820	**2,53470**
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	0,66204	**0,76797**	9,480	0,29820	**2,82694**
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	0,66204	**0,60246**	7,500	0,29820	**2,23650**
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	0,66204	**0,72162**	8,920	0,29820	**2,65994**
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	0,66204	**3,20427**	39,000	0,29820	**11,62980**
117-Bar, caffè, pasticceria	3,640	0,66204	**2,40983**	29,000	0,29820	**8,64780**
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	0,66204	**1,16519**	14,000	0,29820	**4,17480**
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	0,66204	**1,01954**	12,590	0,29820	**3,75434**
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	0,66204	**4,01196**	49,000	0,29820	**14,61180**
121-Discoteche, night club	1,040	0,66204	**0,68852**	8,560	0,29820	**2,55259**
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	0,66204	**0,33764**	4,200	0,29820	**1,25244**
123-B&B - Bed and Breakfast	0,700	0,66204	**0,46343**	5,800	0,29820	**1,72956**